

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: — 300.000.

27. 019. (ex 27. 021) Raffaldini.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per il completamento delle strade statali rientranti nel piano generale dei trasporti e l'adeguamento infrastrutturale del porto di Livorno è disposto il finanziamento all'Anas per i lavori riguardanti la strada statale n. 1 Aurelia, variante di Livorno, Lotto 0, tratto Maroccone-Chioma, il cui progetto definitivo è contenuto nella legge obiettivo 21 dicembre 2001, n. 443, e decreto legislativo del 20 agosto 2002, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 135.000;

2006: — 135.000;

2007: — 135.000.

27. 020. (ex 27. 097) Susini, Michele Ventura, Buffo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per la realizzazione del programma di intervento complessivo per la realizzazione della metropolitana automatica di Bologna è autorizzata una ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005, 15 milioni di euro per l'anno 2006 e 15 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;

2006: — 15.000;

2007: — 15.000.

27. 021. (ex 27. 092) Grandi.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Interventi straordinari per il trasporto intermodale delle merci*) 1. Per il finanziamento di interventi relativi allo sviluppo dell'intermodalità nel trasporto merci è autorizzato, a seguito della stipula di un contratto di programma tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Ferrovie dello Stato S.p.A, l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, finalizzata al finanziamento di investimenti volti a:

a) adeguare le infrastrutture ferroviarie finalizzate all'utilizzo di carri ferroviari di tipo speciale, ultrabassi per carico TIR;

b) collegare i principali porti alla rete ferroviaria nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari all'1 per cento per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

27. 022. (ex 27. 0106) Rosato, Pasetto, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Fondo riequilibrio modale*). — 1. Al fine di incentivare il riequilibrio modale è istituito un fondo di riequilibrio modale al quale possono accedere le imprese che intendono realizzare raccordi ferroviari, consorzi di imprese in caso di

raccordi che alimentano più utilizzatori, le società di trasformazione urbana, purché a maggioranza privata, nonché i consorzi di ricerca, fino al settanta per cento del costo di realizzazione e di adeguamento dei propri raccordi ferroviari o di ricerca per l'innovazione ferroviaria.

2. La spesa prevista nel triennio 2005-2007 è di 100 milioni di euro, di cui 10 milioni nel 2005, 40 milioni nel 2006 e 50 milioni nel 2007.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana un regolamento di attuazione e con propri decreti stabilisce le modalità di erogazione dei predetti finanziamenti tenendo conto dei volumi di traffico spostati dalla strada alla ferrovia.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;

2006: — 40.000.

2007: — 50.000.

27. 023. (ex 27. 025) Albonetti, Duca, Raffaldini, Buffo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. *(Finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle strade statali nazionali).* — 1. Per la messa in sicurezza delle strade statali nazionali è autorizzata la spesa di euro 200.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Conferenza unificata Stato-regioni, tenendo conto degli indicatori annualmente forniti dall'ACI sullo stato di sicurezza delle diverse strade nazionali, provvede all'individuazione delle strade su cui intervenire prioritariamente.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 200.000;

2006: — 200.000;

2007: — 200.000.

27. 024. (ex 27. 050) Rosato, Pasetto, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. *(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)* — 1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

***27. 025.** (ex *27. 0129) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa) — 1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

***27. 026.** (ex *27. 0128) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano realizzate, in corso di realizzazione e da realizzare, sono attribuite al demanio del comune competente per territorio, cui sono altresì trasferite a titolo gratuito le infrastrutture della medesima tipologia di proprietà dello Stato.

2. I comuni, nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per l'erogazione dei servizi metropolitani, possono affidare in concessione l'infrastruttura di cui al comma 15-bis a soggetti giuridici privati previa procedura concorsuale e per un periodo non superiore a 70 anni, ovvero conferirla ai medesimi soggetti in proprietà, fermo restando il vincolo di reversibilità gratuito a favore del concedente a scadenza del rapporto concessorio o in caso di risoluzione dello stesso. L'infrastruttura può essere altresì conferita dal comune competente in proprietà ad una società dallo stesso partecipata con quota maggioritaria, cui sono affidati compiti di gestione del patrimonio immobiliare e/o quelli previsti dall'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera g), del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fermo restando il vincolo di destinazione d'uso della stessa.

27. 027. (ex 35. 142) Milana, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Ai fini di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno: di 10 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 50 milioni di euro per l'anno 2007, per la realizzazione del trasporto rapido di massa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

27. 028. (ex 27. 0119) Gambini.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale). — 1. Al fine di contribuire allo sviluppo del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, a partire dall'anno 2005 sono stanziati ulteriori 535 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 535 milioni a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 37-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcol etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036, 30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.

27. 029. (ex 27. 041) Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo, Pistone, Zanella, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (Interventi urgenti per l'adeguamento infrastrutturale e il potenziamento dei servizi di mobilità nell'area metropolitana romana). — 1. Al fine di ammodernare le infrastrutture viarie e potenziare i servizi di mobilità nell'area metropolitana di Roma, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo della rete ferroviaria, di decongestionamento e

messa in sicurezza della rete stradale, nonché di potenziamento dei nodi di scambio intermodali, è autorizzato un contributo straordinario in favore della Provincia di Roma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2005 e 50 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006 e 2007, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è destinato alla realizzazione, nel territorio dell'area metropolitana di Roma, di interventi orientati a:

a) potenziare e sviluppare il trasporto ferroviario provinciale, attraverso l'ammmodernamento tecnologico delle linee e l'acquisizione di nuove vetture, a tal fine sono prioritariamente considerati gli interventi sulle tratte di collegamento con gli aeroporti internazionali di Fiumicino e Ciampino, nonché sulle tratte di accesso a Roma della Fr1 (Monterotondo), della Fr2 (bacino di Tivoli), della Fr4 (Castelli), della Fr6 (Colonna) e della Fr7 (Pomezia);

b) riqualificare la rete stradale, con riguardo all'esigenza di migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza dei cittadini; a tal fine sono prioritariamente considerati i programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) per la realizzazione della nuova tangenziale di Frascati e della bretella di collegamento tra la strada statale Appia e la strada provinciale Divino Amore, nonché gli interventi PRUSST relativi alla Pedemontana dei Castelli;

c) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali ferro/gomma, ferro/ferro e gomma/gomma, a servizio delle stazioni ferroviarie e delle stazioni di sosta per i mezzi del trasporto pubblico su gomma; in particolare, incrementare l'offerta di stelli, di sosta nei parcheggi di scambio;

d) potenziare ed estendere all'intero territorio provinciale i servizi di trasporto pubblico a chiamata per le persone diversamente abili.

3. Allo scopo di effettuare la pianificazione e la progettazione delle opere e degli

interventi di cui al comma 2, è disposto un contributo straordinario alla Regione Lazio pari a 2 milioni di euro per l'anno 2005, finalizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2005, di un apposito « Progetto preliminare e definitivo dell'adeguamento del sistema della mobilità nell'area metropolitana romana », di seguito denominato « progetto ». Il progetto è orientato prioritariamente ad elaborare a livello preliminare e definitivo:

a) la pianificazione, anche temporale, e lo sviluppo delle reti ferroviarie e stradali, in relazione alla situazione in atto e alle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici dei comuni dell'area metropolitana romana; della Provincia di Roma e della Regione Lazio;

b) il dimensionamento ottimale, la qualità del servizio e le frequenze temporali dei servizi pubblici di trasporto su ferro e su gomma ai fini di una graduale riduzione del traffico privato;

c) la localizzazione e la funzione strategica dei nodi di corrispondenza e di scambio intermodale, nonché la definizione delle relative attrezzature.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 102.000;

2006: — 50.000;

2007: — 50.000.

27. 030. (ex 27. 036) Pasetto, Milana, Giachetti, Lusetti, Rocchi, Mosella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo, Rosato, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il Comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica per l'erogazione dei servizi di trasporto pub-

blico locale, a decorrere dall'anno 2005 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 60 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

27. 031. (ex 27. 037) Pasetto, Carbonella, Rosato, Cardinale, Gentiloni, Lusetti, Tuccillo, Milana, Rocchi, Mosella, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del polo esterno della Fiera di Roma*). — 1. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del polo esterno della Fiera di Roma sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 1.500;

2006: — 5.500;

2007: — 10.500.

27. 032. (ex 27. 038) Pasetto, Carbonella, Rosato, Cardinale, Gentiloni, Lusetti, Tuccillo, Milana, Rocchi, Mosella, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Promozione dei veicoli a trazione elettrica*). — 1. Per gli anni 2005 e 2006 è riconosciuto, nei confronti degli

acquirenti di nuovi veicoli a trazione elettrica, un contributo statale pari al 20 per cento del costo sostenuto, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con successivo decreto, da emanarsi entro il 31 marzo 2005, definisce le modalità di accesso al beneficio che, in ogni caso, non può superare la spesa annua a carico dello Stato pari a 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;

2006: — 10.000.

27. 033. (ex 27. 0103) Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo, Giachetti, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Promozione dei veicoli a trazione elettrica*). — 1. Per gli anni 2005 e 2006, i veicoli a trazione elettrica di nuova immatricolazione sono esenti dal pagamento della tassa di iscrizione al pubblico registro automobilistico e dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;

2006: — 10.000.

27. 034. (ex 27. 051) Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo, Giachetti, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Interventi a sostegno dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane*). — 1. I benefici di cui all'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2005: — 50.000.

27. 035. (ex 27. 0122) Rosato, Pasetto, Carbonella, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Al fine di garantire la sicurezza degli aeroporti e le attività di prevenzione dalle azioni terroristiche, nonché per le finalità di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 139, 20 dicembre 1996, n. 641, 23 maggio 1997, n. 135, 1° agosto 2002, n. 166, 29 dicembre 2003, n. 376, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti l'ammodernamento e l'ampliamento degli aeroporti nazionali, sono autorizzati, in favore di ENAC, limiti di impegno pari a complessivi 59,8 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 29, aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

27. 036. (ex 27. 064) Duca, Tidei, Mazza, Zarello, Albonetti, Panattoni, Raffaldini, Susini, Rognoni.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può

essere esercitata. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificate in 110 milioni di euro annui a partire dal 2005, vengono riassegnate ai capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una quota pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2005 è destinata alla copertura delle seguenti finalità:

a) ai fini della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzato un limite di impegno decennale di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 (scadenza 2015)

b) ai fini della legge 28 dicembre 1999, n. 522, articolo 2, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale a partire dal 2005, pari a 15 milioni di euro.

c) ai fini della legge 28 dicembre 1999, n. 522, articolo 4, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale 15 milioni annui a partire dal 2005 (scadenza 2019)

27. 037. (ex 27. 031) Duca, Raffaldini, Mazzarello, Susini, Tidei, Albonetti, Buffo.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

